



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

ORIGINALE
COPIA

di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>25</u> Registro deliberazioni del <u>26.02.2007</u>	OGGETTO: Regolamento comunale per il servizio mortuario a del cimitero - Approvazione.
---	---

L'anno duemilasette, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 19,30 in Milazzo, nella Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, in data 26.02.2007 come da avvisi scritti in data 23.02.2007 prot. N. 9693, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica ordinaria aggiornamento di prosecuz.** convocazione.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
ALFINO Antonia	SI		GIULIANO Rosaria	SI	
ANDALORO Alessio	SI		ITALIANO Annalisa	SI	
CACCIOLA Biagio	SI		ITALIANO Antonino		SI
CAPONE Maurizio		SI	ITALIANO Francesco	SI	
CATALANO Santo		SI	LO CURZIO Giovanni	SI	
CAVALLO Maurizio	SI		MUNAFO' Fortunato Mauro	SI	
CODRARO Giuseppe	SI		NAPOLI Santo	SI	
CUSUMANO Maria Rosaria	SI		PERGOLIZZI Rosario		SI
D'ACCAMPO Concetto	SI		PINO Francesco		SI
D'AMORE Massimo	SI		PIRAINO Rosario	SI	
DE PASQUALE Francesco	SI		PIZZURRO Nunziato		SI
DI BELLA Giovanni	SI		RIZZO Francesco	SI	
DI NATALE Giuseppe		SI	SCOLARO Stefana	SI	
DODDO Giuseppe	SI		TRIO Francesco	SI	
FORMICA Michele		SI	VALENTI Alessandro	SI	

Presenti N.: 22

Assenti n.: 8

Partecipa il Segretario Generale Sig.: Dr. Calogera Sirna
Assume la presidenza il Sig.: Avv. Maria Rosaria Cusumano il quale, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento di cui in oggetto

Presidente Maria Rosaria Cusumano

22 presenti. La seduta è valida.

Partecipano alla seduta gli Assessori Alesci, Migliazzo, Nani, Russo, Saraò e Cusumano A.F.

Per chi non lo sa siamo in seconda convocazione di seduta ordinaria per cui è sufficiente il numero di 12.

Consigliere Francesco De Pasquale

Presidente, io intendevo fare una interrogazione che credo interessa tutti e oltre all'interrogazione anche la richiesta della convocazione urgente del consiglio per il trasferimento del porto hub da Milazzo alla spiaggia di Sant'Agata di Militello.

Il consigliere De Pasquale legge l'interrogazione che alla fine deposita alla Presidenza. Durante l'intervento di De Pasquale entrano Formica, Pergolizzi e Italiano Antonino. **Presenti 25.**

Consigliere Napoli Santo

Grazie, Presidente. Caro Ciccio, tu il porto hub non lo vedrai più perché tutto quello che sono opere importanti, purtroppo il Sindaco da solo, dico da solo non perché lui non li vuole, dico che da solo non li può fare perché tutti i politici che a Milazzo, come si diceva una volta "allattano", bevono il latte e scappano. Quindi Milazzo, purtroppo è terra di conquista, e non avrà mai nulla, perché Sant'Agata ormai il porto hub se lo è preso, perché se noi avessimo avuto politici che volevano bene il paese di Milazzo, certamente avrebbero fatto di tutto per farlo fare a Milazzo. Io ormai mi sono spensierato da quest'altra cosa. Però l'altro discorso che volevo fare io è un altro, perché Milazzo patirà sempre queste angherie, da tutti, sono angherie che dobbiamo subire da tutti perché purtroppo non siamo ne rappresentati alla Regione Siciliana, questo paese non è rappresentato a livello nazionale, quindi questo paese non è né carne, né pesce: fin quando non abbiamo una figura nostra dignitosa che ci rappresenta, che rappresenta dignitosamente questa città purtroppo avremo sempre e dobbiamo subire in tutti i sensi le angherie degli altri e quindi dobbiamo sempre andare a chinarci, dicendo per piacere, per cortesia, facendo sempre questo movimento. Purtroppo noi siamo abituati da una vita a fare questo movimento. (voce fuori microfono). Ora glielo dico, Presidente, non si agiti, capisco che la cosa le da fastidio, però è così, perché giustamente anche a lei da fastidio questa cosa ... (voce fuori microfono) ... lei vuole e lei sarà l'unica che vuole che si faccia il porto hub, però deve fare pressione nel suo partito perché si faccia questo e perché avvenga questo. Io invece voglio fare un altro discorso per quanto concerne quello che ho letto sulla "Gazzetta del sud" l'altro giorno. Ogni qualvolta che la raffineria parla e quindi ci sono questi corsi che fanno per periti chimici, allora nel giornale qualcuno va e lancia un sasso. Io da almeno dieci o dodici anni che

faccio battaglia per l'Enel, qua si parla solo di raffineria, come se l'inquinamento è solo raffineria, non vedo perché non se ne parla di Enel e di raffineria perché diciamo che l'80% dell'inquinamento lo produce l'Enel. Io l'altro giorno quando il collega D'Amore ha fatto la riunione qua con gli esponenti di Enel e raffineria, scusami, certamente tu lo hai fatto con l'interesse di difendere la nostra città però mi è sembrato un poco da brodo, una riunione così che non ha dato nessuna sortita perché non c'era l'assessore all'ambiente, non c'erano tutti i colleghi e quindi era un parlare fra l'MCL e questi signori della raffineria; ma queste cose non portano a niente, però stai tranquillo che non porterà nemmeno a niente tutto quello che ho fatto io, tutto quello che ho detto io, perché alla fine mi sono trovato solo come mi sono trovato solo quando l'altra volta siamo partiti in sei o sette e poi non so perché, ci sarà stato un motivo valido e poi i colleghi, non dico che i colleghi non sono interessati, non voglio accusare di questo, però alla fine la continuazione di quel discorso, di quella riunione è finita nel nulla, è svanita. Ora che ci sono i posti alla raffineria per questi signori, allora sul giornale io vedo scritto ... io è dodici anni che faccio la guerra, dopo di che, anche questo sarà vero. Però state attenti, io vi dico una cosa, se dobbiamo continuare solo perché bisogna dare un segnale a qualcuno, io vi dico che non sono d'accordo. Allora, o facciamo le cose serie per quanto concerne l'ambiente, però serie, o se no non ne discutiamo proprio, lasciamo stare le cose così come sono perché tanto queste cose passano ancora, come il porto hub, passano sopra le nostre teste, perché è da una vita che se ne parla, però non si riesce mai a concludere nulla, non capisco perché in questo paese non si porta mai a termine una cosa, perché ognuno di noi non so per quale motivo, fa dieci passi indietro o scompare. Io non lo capisco il motivo. Allora se dobbiamo fare un discorso serio ci sediamo tutti e lo facciamo, ma se dobbiamo continuare a fare discorsi campati in aria tanto per dare e mandare segnali di fumo come fanno gli indiani, ma non ne parliamo proprio perché se dobbiamo fare un discorso serio dobbiamo interpellare i nostri politici che contano a Roma, che contano a Palermo, se questo appoggio non c'è e c'è solo l'appoggio quando ci sono le elezioni, è inutile parlarne, ce ne stiamo zitti, facciamo finta di niente, continueremo a sopportare, continueremo a morire perché la nostra vita è come gli alberi che ci sono attorno alla raffineria o all'Enel a Milazzo tutto il verde perché è in quel modo morto, verde appassito, morto, la nostra salute è uguale agli alberi, è la stessa cosa precisa, facciamo la stessa morte lenta, non pensate che sia una cosa diversa, è la stessa cosa precisa. Noi moriremo piano, piano come muoiono gli alberi, vedi attorno alla raffineria, attorno all'Enel, e anche quasi in centro, vedete se c'è più verde, se resiste il verde, se resiste più un

albero. Quindi se dobbiamo fare un discorso serio io sono d'accordo, ma se dobbiamo continuare così a fare discorsi campati in aria ritengo che faremmo più figura a starcene zitti. Grazie, Presidente. Durante l'intervento di Napoli entrano Capone e Pizzurro. **Presenti 27.**

Consigliere Francesco Italiano

Signor Presidente e signori colleghi. Presidente, io, prima di leggere una mozione sottoscritta da diversi consiglieri comunali vorrei soltanto soffermarmi sulla situazione politica che si è ormai da diversi mesi c'è nella maggioranza che supporta il Sindaco. Eravamo usciti da un rimpasto e si è passati ad un azzeramento della Giunta. Il Sindaco aveva già preannunciato una presentazione della Giunta e delle deleghe, vedo che l'assenza del Sindaco ora è in modo continuativo. Io credo che noi dobbiamo uscire, per quanto mi riguarda non cambia nulla, ma vedo che per quanto riguarda la città, per quanto riguarda i cittadini che vogliono sapere e conoscere chi alla pubblica istruzione, chi è all'ambiente, chi è ai lavori pubblici, chi è all'urbanistica, io credo ed è anche doveroso da parte del Sindaco che venga in aula consiliare a presentare la Giunta, perché dopo un azzeramento che ha portato per motivazioni politiche che io non entro nel merito delle sue decisioni, ma certamente per quanto riguarda l'aspetto qualcuno dice formale, io dico anche sostanziale di presentare al consiglio comunale la nuova Giunta credo che questo, Presidente, è un dovere del Sindaco. Mi auguro che l'assenza prolungata del Sindaco, continui ad evadere quelli che sono gli appuntamenti doverosi da parte del primo cittadino. Adesso leggo una mozione.

Il consigliere Italiano legge la mozione e la deposita alla Presidenza. Durante l'intervento di Italiano Francesco entra Pino. **Presenti 28.**

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Scusatemi, colleghi, vedo che ci sono altri interventi, ma ci sono altri interventi per proprie interrogazioni ... (voci fuori microfono) ...

Consigliere Rosario Pergolizzi

No, signor Presidente, volevo soltanto fare qualche precisazione, se lei me lo consente, se no io ... Volevo soltanto dire che è ingiusto, praticamente, dire che il Sindaco da parecchio tempo non viene in aula perché forse ci siamo abituati che il Sindaco è sempre stato in aula onnipresente, non siamo mai stati abituati ad avere forse in altre legislature i Sindaci presenti sempre in aula, ovviamente quando il nostro Sindaco per motivi o istituzionali oppure squisitamente personali come è stato oggi che è fuori sede perché so che è in Calabria, non è che lo faccia per un motivo particolare. Sicuramente sarà sempre presente più che mai.

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Scusi, collega, se le tolgo la parola, con lei mi permetto, dico, chiedo scusa ai consiglieri comunali, perché il Sindaco mi ha detto che oggi

non è potuto venire qua in aula perché ha degli impegni fuori. Presenterà la Giunta, lui stesso mi ha detto di convocare appositamente un consiglio comunale per presentare la Giunta, ma anche e soprattutto per presentare la relazione annuale di quanto è stato fatto in questo anno e mezzo di amministrazione. Mi è sfuggito di portare al consiglio questo messaggio da parte del Sindaco.

Consigliere Rosario Pergolizzi

È perdonata, signor Presidente. Volevo invece puntualizzare un problema che altri colleghi con un certo scrupolo hanno anche evidenziato, il discorso dell'ambiente, il discorso del polo industriale di Milazzo che noi ogni volta qui in aula andiamo a discutere, a criticare e poi come dice qualche consigliere, qualche collega che mi ha preceduto nell'intervento, non ci sono iniziative valide perché certe considerazioni vengano portate avanti. Io mi ricordo o che qualcuno faccia dei passi indietro o comunque si ritira indietro, io mi ricordo che in quest'aula, in alcune circostanze ho parlato di referendum contro il polo industriale di Milazzo. Ho parlato di referendum ed ho cercato di coinvolgere anche tutti i paesi limitrofi alla città di Milazzo. Dopo aver fatto un intervento e chiesto praticamente un referendum contro il polo industriale di Milazzo ... (intervento del Presidente fuori microfono) ... ho finito Presidente, glielo ha permesso agli altri, mi faccia finire il discorso, ci tengo. Volevo soltanto dire che A. N. ha fatto pure delle riunioni su questo e volevamo partire con una iniziativa squisitamente come partito. Invece abbiamo pensato che non doveva essere un discorso che riguardava esclusivamente un partito ma doveva coinvolgere tutta la cittadinanza, per cui io ... (intervento del Presidente fuori microfono) ... Presidente, però non è giusto ... Nel corso dell'intervento di Pergolizzi si allontana Valenti.

Presenti 27.

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Capisco che gli argomenti sono, colleghi, importantissimi ed attuali, tanto è vero che mercoledì abbiamo organizzato una conferenza dei capigruppo alle ore 19,30 per discutere delle problematiche ambientali. Colleghi, fra l'altro noi dobbiamo qui un ordine del giorno da rispettare; abbiamo detto che si leggono le interrogazioni e poi si va con l'ordine del giorno. Questo argomento sarà oggetto di approfondimento di un apposito consiglio comunale. Mercoledì prossimo ci sarà la conferenza dei capigruppo e poi dalla conferenza dei capigruppo emergerà, si deciderà cosa fare su questo argomento che è attualissimo.

Consigliere Francesco Rizzo

Io mi volevo riallacciare un attimo al discorso che ha portato avanti il collega Santino Napoli ... (voci fuori microfono) ... Presidente, io voglio esprimere la mia approvazione e solidarietà all'onorevole

Lombardo dell'MPA che sta portando avanti da 8 giorni, non so se lei è informato, lo sciopero della fame per quanto riguarda il problema ambientale di Gela, Priolo e Milazzo, (voci fuori microfono) ... anche Milazzo. Quindi, Presidente, non è che tutti i politici siciliani o a livello nazionale se ne fregano per quanto riguarda le problematiche, anzi, da otto giorni ... Presidente non si arrabbi, io voglio concludere il mio intervento e lo posso concludere subito perché vorrei, se lei si attivasse nei confronti delle USL per sapere quanti sono i protocolli che ogni anno vengono aperti da Villafranca a Milazzo e per vedere se questi protocolli che riguardano problematiche tumorali sono nella norma o sono in più rispetto agli altri paesi del nord Italia oppure altri paesi dove risiedono industrie o per quanto riguarda raffinerie.

Consigliere Massimo D'Amore

Presidente, io volevo semplicemente fare un intervento sulla stessa stregua di quelli degli amici che mi hanno preceduto, però per non volermi ripetere perché poi alla fine è inutile; in effetti l'elemento nuovo che volevo aggiungere era quello che ha detto un secondo prima di me il collega Rizzo, quindi non lo ripeterò. Soltanto per precisare, visto che sono stato chiamato in causa dal collega, il convegno che è stato fatto dal comune di Milazzo qualche mese fa all'interno di questa stanza, voleva essere e credo che questo approccio sia quello che è più utile alla crescita del dibattito politico in città, un momento in cui intorno allo stesso tavolo ci sono state le istituzioni, c'è stata la chiesa, ci sono state le associazioni degli ambientalisti, e non è stato certamente un discorso morbido, ma è stato un discorso su cui si deve avviare un futuro ulteriore dibattito. Il fatto di quello che si dice in questi giorni, l'ho sentito anch'io, sono i bandi della 488 che entrano in fase di realizzazione, e quindi vanno semplicemente in questa direzione ed è normale. Ecco, sono di fronte ad un bivio, francamente, perché non so se risponderle e ricordarle quello che è successo due sere fa, due consigli fa, quando abbiamo perso, secondo me sono state guadagnate, due ore e mezza non fuori dall'ordine del giorno. Il metro o è duttile, Presidente, per tutti o altrimenti non si può immaginare un momento di chiudere a zero il dibattito preliminare ed un momento di allargarlo e dilatarlo per tre ore perché un arbitro di una buona partita non è l'arbitro che fischia troppo o che fischia poco, ma che tiene sempre lo stesso metro. Lei non può fischiare troppo un giorno e fischiare niente l'altro giorno. Quindi un poco di equilibrio credo che glielo si possa chiedere nella sua funzione di Presidente. Chiudo semplicemente per dire questo, il dibattito ambientale so che c'è qualche amico della maggioranza che sta prendendo a cuore l'argomento e credo che sia giusto che ciò vada fatto in tal senso credo che l'approccio possa essere diverso nella misura in cui noi determiniamo di uscire dalla fase politica che stiamo

attraversando. Per cui io prego ancora una volta le componenti di maggioranza di sciogliere quanto più possibile presto questa situazione, affinché, e concludo, il consiglio comunale non debba essere costretto in maniera, questa sì, un attimino fastidiosa per la dignità stessa del consiglio comunale a continuare le riunioni in seconda convocazione. Questo consiglio è composto da trenta persone, se una maggioranza c'è si deve andare a misurare su numeri che superano il 50% più uno dei componenti e non giocare su escamotage di regolamento che consentono di andare avanti in una maniera che francamente è indecorosa per coloro, innanzitutto per coloro che tentano di utilizzare questo sistema per potere andare avanti. Grazie.

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Non ci sono interventi, quindi passiamo agli argomenti all'ordine del giorno. Punto n. 14 "Approvazione regolamento comunale per il servizio mortuario del cimitero".

Viene letta la proposta di delibera.

Assessore Vincenzo Russo

Non è mia intenzione spiegare i vari articoli. La mia intenzione è che abbiamo avuto con l'ufficio una certa premura a portare avanti questo discorso del regolamento mortuario che ai più potrà segnare una cosa di poca importanza, ma noi riteniamo che specialmente in questo campo così come si tratta nel settore del campo edilizio e in altri campi, anche questo debba avere un momento di confronto anche con l'aula consiliare e di conseguenza con i consiglieri comunali. Ho sentito da alcuni consiglieri che questa sera c'è la possibilità di presentare alcuni emendamenti e la cosa ci fa felici sia a me che al responsabile dell'ufficio perché spesso si sente dire in giro che i regolamenti non vengono visionati all'acqua di rose, il fatto stesso che ci sono degli emendamenti sul regolamento significa che i consiglieri hanno avuto la buona abitudine di leggerlo e consultarselo. Io volevo soffermarmi un attimo solo sull'articolo 1 perché credo che sia significativo e nel contempo vuole dire quello che in realtà si vuole dare dal punto di vista a questo nostro bellissimo cimitero.

L'Assessore Russo legge l'articolo 1 del regolamento.

Credo che la lettura di questo primo articolo racchiude un poco tutto quello che è l'intendimento dell'amministrazione su questo regolamento. Noi cercheremo quindi attraverso l'approvazione di questo regolamento che sono convinto sarà approvato all'unanimità da questo consiglio comunale, noi daremo finalmente un la definitivo all'ordinamento che si deve creare all'interno di questo cimitero che devo riconoscere, purtroppo, non voglio entrare in merito, però purtroppo da tempo necessitava di avere un regolamento che desse

ordine a tutte queste cose. Se ci sono emendamenti saremo ben lieti di accettarli e valutarli.

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Allora, colleghi, leggiamo soltanto i titoli di questi 79 articoli? Allora leggiamo i verbali delle commissioni.

Vengono letti i verbali della commissione, e gli articoli dove vengono presentati gli emendamenti.

Consigliere Antonia Alfino

Il consigliere Alfino legge gli articoli e gli emendamenti presentati.

Dopo la lettura degli emendamenti la seduta è sospesa per 5 minuti.

Alla ripresa dei lavori, il Segretario chiama l'appello dei presenti.

Antonia	ALFINO	Presente	
Alessio	ANDALORO	Presente	
Biagio	CACCIOLA	Presente	
Maurizio	CAPONE	Presente	
Santo	CATALANO		Assente
Maurizio	CAVALLO		Assente
Giuseppe	CODRARO	Presente	
Maria Rosaria	CUSUMANO	Presente	
Concetto	D'ACCAMPO	Presente	
Massimo	D'AMORE	Presente	
Francesco	DE PASQUALE		Assente
Giovanni	DI BELLA	Presente	
Giuseppe	DI NATALE		Assente
Giuseppe	DODDO	Presente	
Michele	FORMICA	Presente	
Rosaria	GIULIANO	Presente	
Annalisa	ITALIANO	Presente	
Antonino	ITALIANO	Presente	
Francesco	ITALIANO	Presente	
Giovanni	LO CURZIO	Presente	
Mauro Fortunato	MUNAFÒ		Assente
Santo	NAPOLI	Presente	
Rosario	PERGOLIZZI	Presente	
Francesco	PINO	Presente	
Rosario	PIRAINO	Presente	
Nunziato	PIZZURRO	Presente	
Francesco	RIZZO	Presente	
Stefania	SCOLARO	Presente	
Francesco	TRIO		Assente
Alessandro	VALENTI	Presente	
		24	6

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Presenti 24, colleghi, passiamo alla votazione sul maxi emendamento.

Assessore Vincenzo Russo

Gli emendamenti sono stati quasi tutti nella loro interezza accolti, c'è stato il ritiro di un emendamento sull'articolo 42 e poi abbiamo specificato ancora di più a proposito del preventivo di spesa di aggiungere la specifica dei lavori. Per il resto sono stati tutti accettati ed integrati nel regolamento. Grazie.

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Quindi, colleghi, metto ai voti il maxi emendamento alla proposta di delibera.

Il Presidente legge l'emendamento.

Chi è d'accordo resti seduto, chi non è d'accordo si alzi.

L'emendamento viene approvato con voto unanime espresso peralzata e seduta dai consiglieri presenti e votanti.

Adesso mettiamo ai voti la proposta di delibera così come è stata emendata. Chi è d'accordo resti seduto, chi non è d'accordo si alzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione:

UDITO il dibattito;

PRESENTI E VOTANTI 24

AD UNANIMITA' di VOTI espressi dai consiglieri presenti per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **approvare** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione regolamento comunale per il servizio mortuario del cimitero" così come emendata, che insieme al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Collegli, allora aggiorniamo il consiglio comunale a lunedì 05 marzo 2007 alle ore 19.30.

La seduta si chiude alle ore 21.30.



CITTA' DI MILAZZO

3° DIPARTIMENTO - FINANZE, TRIBUTI E PATRIMONIO

Proposta di deliberazione Consiliare n. 29 del 17.11.2006

IL PROPONENTE:

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per il servizio mortuario e del cimitero.

PREMESSO che in materia di servizio mortuario e del Cimitero sono vigenti due regolamenti che non disciplinano l'intera materia e riguardano solamente il servizio di trasporto funebre e le concessioni cimiteriali, approvati rispettivamente con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 17 del 07/04/2000 e n. 29 del 28/04/2000, e non sono più adeguati alle vigenti normative in materia;

VISTE le leggi Regionali:

- 11 Dicembre 1991, n.48;
- 7 Settembre 1998, n.23;
- 23 dicembre 2000, n.30;

VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000 n.267;

VISTO l'allegato regolamento comunale per il servizio mortuario e del cimitero, predisposto ai sensi della sopra citata normativa ed in genere della vigente normativa nazionale, regionale e di settore, composto da n. 79 articoli;

RITENUTO di dover approvare il predetto regolamento che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Di approvare l'allegato regolamento per il servizio mortuario e del cimitero, composto da n. 79 articoli, e predisposto ai sensi della vigente normativa citata in premessa.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(art. 12, Legge Regionale 23/12/2000 n.30)

Si esprime parere _____

Milazzo, li _____

Il Responsabile dell'istruttoria _____

Il Responsabile del Procedimento _____

Il Dirigente _____

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 12, Legge Regionale 23/12/2000 n.30)

Si esprime parere _____

Milazzo, li _____

Il Responsabile dell'istruttoria _____

Il Responsabile del Servizio _____

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.55 DELLA LEGGE N. 142-90
RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA**

Si attesta che l'impegno della spesa di € _____ viene assunto a carico dello
stanziamento iscritto al Cod. _____ Interv. _____ ex Cap. _____ dal titolo

_____ del Bilancio 2006 gestione competenza essendo stata accertata la copertura finanziaria.

Non si esprime parere non essendo prevista in delibera alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

Milazzo, li _____

Il Responsabile dell'istruttoria _____

Il Ragioniere Generale _____



CITTA' DI MILAZZO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO

INDICE

PARTE PRIMA – DEI PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 – Finalità del regolamento
- Articolo 2 – Rapporti con l'Autorità Sanitaria
- Articolo 3 – Autorizzazioni di Stato civile

PARTE SECONDA – DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

- Articolo 4 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Articolo 5 – Attività necroscopica
- Articolo 6 – Funzioni del medico necroscopo
- Articolo 7 – Cura della salma
- Articolo 8 – Autorizzazioni di Polizia Mortuaria
- Articolo 9 – Trasporti all'Estero o dall'Estero

PARTE TERZA - DELLA ATTIVITA' FUNEBRE E DELLA IMPRESA

- Articolo 10 – Principi generali dell'attività funebre
- Articolo 11 – Servizi e trattamenti funebri
- Articolo 12 – Usi funebri locali
- Articolo 13 – Rapporti con le comunità religiose
- Articolo 14 – Disciplina del trasporto funebre
- Articolo 15 – Procedure inerenti il servizio funebre
- Articolo 16 – Determinazione della tariffa di trasporto funebre
- Articolo 17 – Della impresa funebre
- Articolo 18 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa
- Articolo 19 – Esercizio dell'attività di impresa
- Articolo 20 – Regime del trattamento del personale dell'impresa
- Articolo 21 – Idoneità dei mezzi e dei locali
- Articolo 22 – Criteri di formulazione del listino prezzi
- Articolo 23 – Reclami

PARTE QUARTA CIMITERO – CREMAZIONE – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – SEPOLTURE INUMAZIONI E TUMULAZIONI – SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERO

- Articolo 24 – Cimitero
- Articolo 25 – Camera mortuaria

Articolo 26 - Ossario Generale

Articolo 27 – Ammissione nel Cimitero Cittadino

Articolo 28 – Atti a disposizione del pubblico

Articolo 29 – Accoglimento delle salme e seppellimento

CREMAZIONE

Articolo 30 – Esercizio ed Autorizzazione

Articolo 31 – Trasporto delle salme destinate alla cremazione

Articolo 32 – destinazione delle ceneri

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33– Avvisi di scadenza

Articolo 34 – Esumazione ed estumulazione ordinarie

Articolo 35 –Esumazione ed estumulazione straordinaria

Articolo 36 – Estumulazione d'Ufficio

Articolo 37– Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

Articolo 38 – Rifiuti cimiteriali ed oggetti da recuperare

Articolo 39 – Disponibilità dei materiali

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 40 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata

Articolo 41 – Sepolture

Articolo 42 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

Articolo 43 - Epigrafi, arredo, ornamenti, sulle sepolture individuali

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 44 - Norme di rinvio

Articolo 45 – Criteri generali di concessione

Articolo 46 – Obblighi del concessionario

Articolo 47 - Tipi di sepoltura in concessione

Articolo 48 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione

Articolo 49 – Agibilità della sepoltura

Articolo 50 - Ammissione nella sepoltura

Articolo 51 – Estumulazione ed esumazione da sepoltura privata

Articolo 52 – Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

Articolo 53 – Subentri nella titolarità della concessione

Articolo 54 – Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private

Articolo 55 – Rinuncia su aree libere da costruzione

Articolo 56 – Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione

Articolo 57 – Decadenza delle concessioni

Articolo 58 – Procedure successive all'atto di decadenza

**PARTE QUINTA – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO
IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE**

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 59 – Orario del cimitero

Articolo 60 – Circolazione dei veicoli

Articolo 61 – Divieti speciali

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 62 – Della impresa cimiteriale

Articolo 63 – Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

Articolo 64 – Recinzione del cantiere

Articolo 65 – Lavori su sepolture individuali

Articolo 66 – Materiale di scavo

Articolo 67 – Deposito di materiali

Articolo 68 – Orario di Lavoro delle Ditte

Articolo 69 – Sospensione attività lavorativa

Articolo 70 – Responsabilità delle ditte private

PARTE SESTA- ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 71- Gestione del servizio

Articolo 72 – Domanda di abbonamento –durata-scadenza-tariffa

Articolo 73- Lavori di manutenzione

Articolo 74- Interruzione o sospensione di corrente

Articolo 75-Divieti

Articolo 76- Riserva

Articolo 77- Decesso del titolare del contratto.

PARTE SETTIMA – DELLE SANZIONI

Articolo 78 – Sanzioni

PARTE OTTAVA – DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 79 – Norme transitorie e finali

PARTE PRIMA – DEI PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da Enti Pubblici, nonché da Enti e da imprese private, anche incaricate di Pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli Uffici Comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dell'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

ARTICOLO 2 – Rapporto con le Autorità Sanitaria

1. L' A.U.S.L. vigila e controlla le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.
2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione dal presente regolamento, il Comune coopera con l' A.U.S.L. nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;
 - b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parte del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;
 - c) disciplinare i flussi di consegna dei cadaveri rilasciati a scopo di insegnamento e di indagini scientifiche, avuto riguardo al tempo ed al modo nei quali essi vengono restituiti per la sepoltura;
 - d) monitorare la quantità e la tipologia dei trattamenti sul cadavere richiesti da privati in modo da reprimere le eventuali speculazioni;
 - e) disciplinare, di concerto con le Amministrazioni Ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito e accertare le modalità di presenza nelle strutture di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attività abusive;
 - f) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati autorizzati, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
 - g) monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali del cimitero;

- h) favorire la gestione del registro di cause di morte mediante ausilio di sistemi informatici per il trattamento dei dati.
- 3 L' A.U.S.L. può proporre inoltre al Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico – sanitaria delle attività e dei servizi di competenza Comunale.
- 4 L'espressione A.U.S.L. contenuta nel presente regolamento è da intendersi come Azienda Unità Sanitaria Locale.

ARTICOLO 3 - Autorizzazioni di Stato Civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. Il Sindaco, tramite accordi con l' A.U.S.L. e l'ordine dei medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra Uffici Comunali, Medico curante e Medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici;
4. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'A.U.S.L. , rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme di regolamento di Stato Civile.
5. Per la cremazione si applica quanto previsto dal regolamento di Polizia Mortuaria e dal DPR 24 Febbraio 2004.
6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

PARTE SECONDA – DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 4 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa purchè non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente : coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientrati nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purchè non si oppongono altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ARTICOLO 5 – Attività necroscopica

1. L' A.U.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.U.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.
4. Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può in via generale, di concerto con l' A.U.S.L. e secondo le direttive di organizzazioni eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.
5. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.
6. Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

ARTICOLO 6 – Funzione del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.
2. Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.
3. L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.
4. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattie infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.U.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. L'A.U.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Articolo 7- Cura della salma

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore ; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'Ufficiale di Stato Civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

4. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

ARTICOLO 8 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale.
2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal delegato del Sindaco.
3. L'A.U.S.L. provvede ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 9 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 resa esecutiva con R.D. 01.07.1937 n. 1379, sono soggetti alla convenzione e alle norme del regolamento di Polizia Mortuaria
L'autorità competente rilascia il passaporto mortuario.
2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.

PARTE TERZA – DELLA ATTIVITA' FUNEBRE E DELLA IMPRESA

ARTICOLO 10 – Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato in forma congiunta allo svolgimento delle seguenti prestazioni:
 - a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/31;
 - b) Fornitura di feretro ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) Trasporto di cadavere, previa le verifiche di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguato, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo la legge 142/90 e s.m.i..
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

ARTICOLO 11 – Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - a) Assistenza composizione della salma;
 - b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - c) Prelievo da parte di operatori qualificati;
 - d) Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero cittadino;
 - e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base – catafalco, tavolino porta firme, ecc. – ove necessario.
3. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.
4. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo, e se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
5. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
 - b) Vestizione e toeletta funebre;
 - c) Fornitura composizione floreale;
 - d) Comunicazione decesso sui giornali o in altri spazi autorizzati;
 - e) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
6. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; In tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
8. Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia stipulano accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

ARTICOLO 12 – Usi Funebri Locali

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
3. Servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere il tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzione religiose o civili con relative fermate.

- 4 Sono inoltre consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
- 5 I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio Comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
- 6 L'autofunebre è tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del Cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

ARTICOLO 13 – Rapporti con le Comunità Religiose

- 1 L'autorizzazione Comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico Italiano.
- 2 I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri sono definiti dal Sindaco tramite accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 14 – Disciplina del Trasporto Funebre

- 1 Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, le Associazione portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - a) Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
 - b) Orario di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - c) Giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - d) Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
 - e) Impiego di mezzi speciali;
 - f) Viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
 - g) Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - h) Modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extracimiteriale.
- 2 La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.
- 3 E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

ARTICOLO 15 - Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incarichi, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.

2. I Servizi Cimiteriali, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.
3. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
4. Secondo quanto disposto dall 'A.U.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.
5. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.
6. La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuato dall' AUSL, anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.
7. Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza.

ARTICOLO 16- Determinazione della tariffa di trasporto funebre

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.
2. L'importo della somma di cui sopra è determinato dalla Giunta, sentite le Associazioni portatrici di interesse afferente alla materia.
3. In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati.
4. Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio urbano, salvo le esenzioni di legge, viene esatto un diritto fisso il cui importo è pari al prezzo più basso tra quelli individuati per tipologie di servizio analoghe a quelle dei commi precedenti.
5. Il costo del trasporto di cadavere di deceduto in Milazzo è a carico del Comune nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa con reddito inferiore al minimo stabilito con provvedimento di G.M. o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari

ARTICOLO 17 - Della Impresa Funebre

1. 1 L'esercizio della attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del R.D. 18.06.1931 n. 773 ed alla disciplina prevista dal d.lgs. 31.03.1998 n. 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
2. Responsabili dell'attività dell'impresa funebre è il Direttore Tecnico il quale ne svolge le funzioni direttive.
3. Qualora il Direttore Tecnico non sia il titolare dell'impresa si applicano gli artt. 2203 e seguenti del Codice Civile.

4. Ogni singola impresa partecipante a un Consorzio è tenuta a disporre di un Direttore Tecnico responsabile dell'andamento.
5. Responsabili dell'andamento del Consorzio sono le persone a cui è attribuita la direzione e la rappresentanza degli stessi ai sensi delle norme del Codice Civile.
6. Le imprese aventi sede in Milazzo, che intendono esercitare la propria attività nel Comune, certificano al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.
7. Dette imprese producono al Servizio Cimiteriale e mantengono aggiornate:
 - a) certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e della adeguatezza del servizio;
 - b) Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
 - c) Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
8. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previste da regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.
9. Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 18 - Correttezza Professionale e Commerciale dell'Impresa

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
 - a) L'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
 - b) L'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
 - c) Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico Italiano;
 - d) Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - e) Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
 - f) Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
 - g) Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
 - h) Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
 - i) Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. L'Impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità.

ARTICOLO 19 - Esercizio dell'Attività d'Impresa

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
2. L'attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS, sia chiaramente comunicato al richiedente.
3. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a

vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture d'impresa ammessi a lavorare nel cimitero.

ARTICOLO 20 - Regime del Trattamento del Personale dell'Impresa

- 1 Al personale operativo presso l'impresa funebre si applica il contratto delle categorie di riferimento .
- 2 Il servizio cimiteriale, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

ARTICOLO - 21 Idoneità dei Mezzi e dei Locali

- 1 Le norme del regolamento di Polizia Mortuaria identificano i requisiti dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.
- 2 I locali per le sosta dei mezzi e del personale sono ubicati in edifici non residenziali o in bassi fabbricati non compresi in aree con destinazione residenziale e sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 22 – Criteri di formulazione del Listino Prezzi.

1. La Giunta sentite in merito le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia, avuto riguardo ai relativi interessi:
 - a) Formula il modello di listino dei servizi di attività funebre osservando i criteri di trasparenza completezza e comparabilità;
 - b) Promuove l'informazione comparativa sulle prestazioni e sui costi dell'offerta sui servizi funebri in considerazione della particolare situazione emotiva in cui avviene la scelta delle onoranze funebri;
 - c) Favorisce accordi per la regolamentazione di costi e servizi standar tra imprese e richiedenti, la cui operatività è subordinata al parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Articolo 23 – Reclami

1. Gli uffici del Servizio Cimiteriale accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.
2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Dirigente del Servizio Cimiteriale provvede a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.
3. I l Dirigente del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.
4. La Giunta, tramite accordi con la Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura, sentite le Associazioni di categoria, definisce le modalità di risoluzione amichevole delle controversie tra imprese, rimanendo impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

PARTE QUARTA CIMITERO – CREMAZIONE – ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI – SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI – SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERO

ARTICOLO 24 – CIMITERO

1. L'ordine e la vigilanza del Cimitero competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
2. Il Comune gestisce il Cimitero secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.
4. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario del cimitero e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.
5. Al cimitero viene assicurato un servizio di custodia durante l'orario di funzionamento.
6. Nel cimitero le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal Comune o da Società all'uopo autorizzate con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.
7. Il Servizio Cimiteriale attua modalità operative rispettose dello stato di particolare disagio dei cittadini e delle esigenze di cordoglio.

Articolo 25 – Camera mortuaria

1. Il cimitero ha una camera mortuaria per la sosta dei feretri prima del seppellimento.

Articolo 26 - Ossario generale

1. Nel Cimitero viene istituito un ossario generale per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazione.

Articolo 27 – Ammissione nel Cimitero

1. L'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR n°285/1990 stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nel cimitero.
2. Secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta definisce la ricettività della struttura cimiteriale.
3. Nelle cappelle cimiteriali riservate alla sepoltura di appartenenti a comunità religiose ed ai soci delle società di Mutuo Soccorso, l'ammissione è richiesta dagli aventi titolo.

4. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteriale, per i funerali che si svolgono interamente in città. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Articolo 28 – Atti a disposizione del pubblico

1. Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività in ordine alla gestione e manutenzione del sito cimiteriale, nonché alle ubicazioni dei defunti.
2. Al cimitero sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Sono altresì a disposizione del pubblico:
 - a) Copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;
 - b) Ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

Articolo 29 – Accoglimento delle salme e seppellimento

1. Nessuna salma di deceduto fuori Milazzo può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune.

CREMAZIONE

Art 30 – Esercizio ed autorizzazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato del medico necroscopo come per legge;
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste dalla legge 30 Marzo 2001, n.130;
3. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/90 e smi.

Articolo 31 – Trasporto delle salme destinate alla cremazione

1. Per il trasporto delle salme destinate alla cremazione vale quanto già previsto dal presente regolamento nella parte terza;

Articolo 32 – Destinazione delle ceneri

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria e la legge n.130/2001 disciplinano i requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego delle urne cinerarie;
2. Le urne possono essere collocate singolarmente in celletta comunale a pagamento o in celletta ubicata in sepoltura privata, ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi o cellette già occupati nei modi e nelle forme previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria. Dette operazioni sono soggette a tariffa comunale.

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 33 - Avvisi di scadenza

1. Il servizio Cimiteriale almeno sei mesi prima della scadenza delle sepolture come risulta dalle situazioni in atto e dal regolamento di polizia mortuaria, provvede:
 - a) a collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei siti interessati;
 - b) ad affiggere all'ingresso del Cimitero manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
 - c) a dare comunicazione ai maggiori organi di informazione locale e a far pubblicare in un giorno festivo, il testo dell'avviso di scadenza su almeno due quotidiani cittadini di maggiore diffusione.

Articolo n. 34 – Esumazione ed estumulazione ordinarie

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano alle scadenze previste dall'articolo precedente, secondo il piano di lavoro predisposto dal servizio cimiteriale che viene posto a disposizione del pubblico.
2. Gli interessati possono richiedere agli uffici cimiteriali l'invio di un avviso relativo al giorno in cui è fissata l'operazione indicando contestualmente la scelta di destinazione dei resti.
3. La richiesta può essere avanzata anche tramite impresa di onoranze funebri che è tenuta ad esercitare la rappresentanza.
4. Il dirigente del servizio cimiteriale su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, ha facoltà di autorizzare singolarmente l'esumazione anticipata rispetto al piano dei lavori programmato.
5. Le operazioni di cui ai commi 2,3 e 4 sono soggette alle relative tariffe.
6. La raccolta delle ossa ovvero il trattamento dei resti mortali sono disciplinate dal regolamento di polizia mortuaria anche in ordine alle procedure di cremazione dei resti mortali rinvenuti per i quali non vi è stata alcuna richiesta.
7. Sono considerate ordinarie le estumulazioni richieste dagli aventi titolo dopo almeno 40 anni dalla sepoltura del defunto; esse non danno diritto al rimborso previsto dal presente regolamento per la quota residua di concessione.
8. Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati, le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

Articolo 35 – Esumazione ed estumulazione straordinarie

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura.
2. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i casi e le modalità per l'effettuazione delle esumazioni straordinarie; salvo i trasferimenti straordinari per cremazione, destinazione in sepoltura privata, le operazioni possono essere effettuate secondo la casistica dei commi seguenti.
3. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, possono essere consentite estumulazioni straordinarie:
 - a) Per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta.

- b) Per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche, su richiesta del coniuge, del convivente o parente di 1° grado del defunto colpiti da grave handicap motorio.
- 4. Rimane salva la facoltà degli aventi titolo di richiedere l'esumazione straordinaria per abbinamento in loculo riguardo a deceduti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5. In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma, il Servizio Cimiteriale accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti patogeni infettivo – diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.
- 6. Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite sotto la vigilanza della Autorità Sanitaria che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute.
- 7. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria prima dei due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dall'Autorità Sanitaria di concerto con il magistrato.
- 8. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri è autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

Articolo 36 – Estumulazioni d'Ufficio

- 1. L'A.U.S.L. può, per motivi di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo loculo.
- 2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 37 – Rimozione di Sepolture per esigenze di servizio

- 1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad un'altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

ARTICOLO 38 – Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

- 1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazione, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.
- 2. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
- 3. Quanto non richiesto viene periodicamente consegnato all'Ufficio oggetti rinvenuti secondo modalità convenute con il medesimo.
- 4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto dell'esumazioni e delle estumulazione, nessuno, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria, può prelevare parti della salma, d' indumenti o oggetti.

ARTICOLO 39 – Disponibilità dei materiali

1. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilità del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo inventario, nel magazzino del Cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.
2. Le opere che a giudizio dell'Autorità competente fossero giudicate rilevanti, sono conservate nel Cimitero o nei Musei Civici.
3. A richiesta degli aventi titolo può essere autorizzato l'asporto fuori il Cimitero di arredi funebri.
4. I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso il magazzino cimiteriale previa autorizzazione del Dirigente, possono essere assegnati a richiesta di cittadini in precarie condizioni economiche per la sistemazione di sepolture di familiari, anche di fatto, per i quali è stato erogato il servizio gratuito.

SEPOLTURE INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 40 – Caratteristiche delle sepolture e loro durata

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono messe in disponibilità le sepolture;
3. Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.

Articolo 41 – Sepolture

- 1 Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.
- 2 Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.
- 3 L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, con determinazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale. L'atto viene messo a disposizione del pubblico.
- 4 Per evitare forme di distorsione dell'ordine di assegnazione, come definito dal comma precedente, gli uffici cimiteriali comunicano al richiedente soltanto le indicazioni delle file delle sepolture e dei settori in quel momento disponibili; l'ubicazione esatta della sepoltura figurerà esclusivamente sull'atto di concessione.
- 5 E' ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la concessione di loculi.

ARTICOLO 42 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

1. Il Sindaco emana la disciplina inerente le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali, invitando ad esprimere parere in merito, entro congruo termine, gli esponenti della comunità religiose cittadine e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia.
2. Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:
 - a) Delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
 - b) Del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nelle comunità cittadine;
 - c) Dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte dei cittadini e familiari dei defunti;
 - d) Della salvaguardia di criteri di economicità nelle scelte di sistemazione della sepoltura espressa da coloro che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varietà dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti;
 - e) Della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.
3. I sepolcri individuali concessi dal comune sono stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome cognome per le donne se è richiesto, anche quello del coniuge e date di nascita e di morte.
4. Il Servizio Cimiteriale ha il compito di provvedere all'atto della tumulazione di salme, di resti o ceneri, alla verifica dell'avvenuto collocamento della lastra di copertura dei loculi corredata dall'iscrizione delle generalità del deceduto.
5. Il Comune ha facoltà di assumere l'esclusiva del servizio di posa dei materiali lapidei con applicazione della relativa tariffa.
6. Gli aventi titolo che richiedono una sepoltura individuale hanno diritto di esseri informati compiutamente e con chiarezza delle normative regolamentari e tecniche che presiedono alla sua sistemazione.
7. La disciplina del comma precedente è accessibile presso gli Uffici del Servizio Cimiteriale e diramata ai cittadini anche dalle imprese funebri e cimiteriali che sono tenute ad impegnarsi in tal senso.

ARTICOLO 43 – Epigrafi, arredi, ornamenti, sulle sepolture individuali

1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse all'attività nei cimiteri commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista dall'articolo precedente.
2. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, da notificare anticipatamente agli Uffici Cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità; in difetto di accordo, essi procedono alla emanazione del provvedimento di

divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applicano, per la sua rimozione, la procedura prevista dal successivo comma 7; avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge.

3 Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte di autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persone in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici, ovvero da perito autorizzato; per le citazioni da testi letterari o religiosi è necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.

4 Le imprese cimiteriali depositano presso il Servizio Cimiteriale i propri listini prezzo e li mantengono aggiornati.

5. La Giunta Comunale disciplina le procedure di cui al presente articolo secondo:

- a) Le necessità di snellimento delle procedure d'autorizzazione e controllo sulle attività;
- b) L'effettiva tutela dei diritti d'informazione del consumatore e di trasparenza del mercato;
- c) L'opportunità di promuovere un regime dei prezzi con modalità analoghe a quelle degli articoli precedenti;

6. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale Vigila sull'operato delle imprese cimiteriali, anche mediante riscontri circa i dati forniti dalle medesime in applicazione degli articoli del presente regolamento, segnala alle autorità di controllo le ipotesi di violazione, abuso o distorsione della correttezza commerciale e della concorrenza, riferisce al Sindaco circa il numero, le caratteristiche e l'esito dei reclami presentati.

7. Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture -previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli del presente regolamento.

8. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di Contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 44- Norme di rinvio

1 Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63 e dal titolo 18 del D.P.R. 803/75, le norme che riguardano la concessione di aree o manufatti a privati sono contenute negli articoli successivi di questo titolo del presente Regolamento.

ARTICOLO 45 - Criteri generali di concessione

1 Il Comune secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a Società di Mutuo Soccorso, residenti in Milazzo, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione. Vengono altresì posti in

concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

2 Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di are cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

3 Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.

4 La Civica Amministrazione determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

ARTICOLO 46 – Obblighi del concessionario

1 Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto dal presente regolamento per la decadenza delle concessioni.

2 Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, la manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i familiari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.

3 L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

4 Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio della Città in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

5 In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

Articolo 47 – Tipi di sepoltura in concessione

Le aree e i manufatti per i quali la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di concessione sono così determinati;

- a) area per la costruzione di edicola;
- b) area per la costruzione di Cappelle;
- c) sepolture a tumulazione in camera sotterranea, realizzate dalla Civica Amministrazione, e con il vincolo di sistemazione esterna della superficie sovrastante;
- d) Sepolture in celle a colombaio, realizzate dalla civica amministrazione;
- e) sepolture a tumulazione in concessioni dichiarate decadute e lasciate libere da salme o resti, condizionate ove necessario a modalità specifiche di ristrutturazione, ripristino o demolizione (qualora non sussistano elementi di pregio

artistico o architettonico), precisate di volta in volta da apposito provvedimento della Civica Amministrazione e inserite nell'atto di concessione.

Relativamente ai punti a) e b) sopra indicati la civica amministrazione stabilirà con successivo provvedimento la superficie e le caratteristiche delle costruzioni.

Articolo 48 – Modalità e termini di costruzione e sistemazione

1. Il Sindaco con proprio atto provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti a tale normativa;
2. L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private è subordinato alla presentazione di un progetto di massima, che riporti l'indicazione del costo delle opere, ed al versamento del deposito cauzionale come previsto in tariffario.
3. I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - a) presentazione, entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'atto o dell'approvazione della richiesta di cui al II comma, del progetto esecutivo delle opere da realizzare;
 - b) ultimazione delle opere comunque entro trenta mesi dalla notificazione dell'avvenuta approvazione del progetto o della notificazione della valutazione interlocutoria del medesimo. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo è facoltà del Servizio Cimiteriale promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta del concessionario il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe, sino ad un massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% del canone vigente;
 - c) richiesta al Servizio Cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi;
 - d) licenza d'uso rilasciata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
 - e) verifica di agibilità effettuata dall'U.S.L. di Milazzo.
 - f) Risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio della città o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere sulle concessione.

Articolo 49 – Agibilità della sepoltura

1. Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo precedente, con apposito atto del Servizio Cimiteriale, la concessione viene dichiarata agibile per le sepolture e si procede alla restituzione del deposito cauzionale previsto dal presente Regolamento.

Articolo 50 – Ammissione nella sepoltura

1. Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dalla Civica Amministrazione, nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi; per le Confraternite e le Società di Mutuo Soccorso valgono le regole dettate dai loro statuti interni.
2. Il concessionario o i concessionari nel caso in cui si sia proceduto, mediante atto notarile depositato presso l'ufficio contratti dell'Ente alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza, potranno disporre l'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:
 - a) parenti sino al VI grado;
 - b) affini entro il III grado;
 - c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente;
 - d) persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.
3. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino.
4. L'ammissione di cui al punto d) è limitata ad un solo caso per le sepolture indivise mentre per le tombe suddivise in quote di pertinenza, i benemeriti ammissibili potranno essere uno per concessionario.

Articolo 51 – Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata.

1. Al termine di un periodo minimo della durata di quaranta anni per la tumulazione e di quindici anni per l'inumazione, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.
2. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria e a quanto previsto dal presente regolamento per le sepolture individuali.
3. Qualora i concessionari dispongono l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.
4. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 52 – Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

Articolo 53 – Subentri nella titolarità della concessione.

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
4. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Articolo 54 – Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private.

1. I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedono modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione 99.le ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità.
2. Ove trattasi di sepolture in concessione 99.le si applica la precedente normativa con esclusione della stipula del nuovo atto.
3. Qualora venga richiesta l'eliminazione del vincolo di perpetuità, su loculi già occupati o ancora da occupare, la concessione viene trasformata da perpetua in 99.le.

Articolo 55 – Rinuncia su aree libere da costruzione

1. E' facoltà del titolare che non ha ancora iniziato le opere di rinunciare alla Concessione
Il canone da rimborsare viene decurtato del 4% per ogni mese dalla data di stipulazione dell'atto con un minimo del 10%.
2. Lo svincolo della cauzione verrà disposto secondo le modalità di legge.
3. Le spese d'atto si intendono a carico del rinunciante.

Articolo 56 – Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione

1. Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere peraltro non dichiarate agibili, ha facoltà di rinunciare alla concessione. Il canone della concessione da rimborsare verrà decurtato con le modalità di cui all'articolo precedente, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dalla Civica Amministrazione per il ripristino dell'area, non coperte dal deposito cauzionale a suo tempo versato. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità dell'amministrazione, la concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante e il deposito cauzionale viene incamerato.

Articolo 57 – Decadenza delle concessioni

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 48;
 - b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro della titolarità, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.
3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con provvedimento adottato dall'organo competente, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
4. Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

Articolo 58 – Procedure successive all'atto di decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio Cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo di inumazione o in ossario comune, potranno altresì essere disposte estumulazioni ove sussistono salme tumulate da meno di 40 anni.
2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione secondo le modalità fissate dal punto e) dell'art. 47 del vigente Regolamento oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

PARTE QUINTA – POLIZIA INTERNA AL CIMITERO – IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 59 – Orario del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario esposto all'ingresso.
2. Il Sindaco disciplina gli orari di apertura e di chiusura del Cimitero.
3. Il Servizio Cimiteriale, in funzione dell'organizzazione della vigilanza ed al fine di garantire una efficace sicurezza dei visitatori, disciplina l'accesso ad ambiti cimiteriali chiusi ove sono ubicate sepolture scarsamente frequentate.

Articolo 60 – Circolazione dei veicoli

1. La circolazione dei veicoli privati all'interno del cimitero è disciplinata con apposita ordinanza del Sindaco.

Articolo 61 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato:
 - a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
 - b) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
 - c) introdurre animali;
 - d) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
 - e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti,;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
 - i) eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
 - j) fare questue;
 - k) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'art. 4 precedente.
2. Le affissioni di necrologici e di altri manifesti mortuari sono consentiti unicamente in appositi impianti all'uopo installati, con i criteri stabiliti dalla Giunta Municipale.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 62 – Della impresa cimiteriale

1. Nel cimitero cittadino, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, del regolamento e della normativa tecnica.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.
3. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
4. Il responsabile dell'attività dell'impresa cimiteriale è individuato ai sensi del codice civile e dalle norme edilizie, in relazione alla tipologia dei lavori da effettuare.
5. Le imprese che, per conto di privati, intendono eseguire lavori nei cimiteri, certificano al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.
6. Dette imprese producono al Servizio Cimiteriale e mantengono aggiornate:
 - a) Certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia dell'adeguatezza della prestazione;
 - b) Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
 - c) Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d) Documentazione che comprovi la stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.

7. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previste dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.
8. Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.
9. Le imprese che operano all'interno del cimitero sono responsabili dei danni inerenti lo svolgimento dei lavori cagionati a persone o beni del Comune o di terzi.

Articolo 63 – Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche, e senza il rilascio dell'autorizzazione da parte del Dirigente del Servizio.
2. Detta autorizzazione con relativo progetto sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.

Articolo 64 – Recinzione di cantiere

1. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio Cimiteriale.
2. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

Articolo 65 – Lavori su sepolture individuali

1. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione al Servizio Cimiteriale del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire
2. Il Servizio Cimiteriale procede ai controlli secondo la disciplina prevista dal presente Regolamento.

Articolo 66 – Materiale di scavo

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate.

Articolo 67 – Deposito di materiale

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
2. E' vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio Cimiteriale.
3. Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Articolo 68 – Orario di lavoro delle ditte

1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura dei cimiteri al pubblico.
2. l'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.

Articolo 69 – Sospensione attività lavorativa

1. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

Articolo 70 - Responsabilità delle ditte private

1. Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SESTA – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 71 – Gestione del Servizio

1. L'Amministrazione Comunale provvede direttamente al servizio illuminazione tombe nel Cimitero è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate nel T.U. 267/2000.
2. Qualora il Comune intenda svolgere il servizio direttamente le competenze connesse sono affidate al Dirigente del 3 Dipartimento che lo gestisce attraverso l'Ufficio lampade votive, il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti con personale comunale avente la qualifica di elettricista, per quanto non disposto si fa rinvio al regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi con annessa dotazione organica.

Articolo 72 – Domanda di abbonamento durata-scadenza-tariffa

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio lampade votive.
2. L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva in tutte le tombe del Cimitero mediante lampade non superiori a 5 Watt.

3. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 Novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
5. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
6. La tariffa di abbonamento annuo di ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento della G.M.
7. Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
8. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a giorni 15, il comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.
9. Il Contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
 - a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalamпада, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1^a impianto fissate secondo le tipologie della sepoltura;
 - b) la manutenzione, la fornitura di energia elettrica, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione di materiale, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

In occasione della ricorrenza dell' 1 e 2 Novembre si procederà all'illuminazione votiva straordinaria con il pagamento di un corrispettivo a lampada votiva che la G.M. determinerà con successivo provvedimento.

Articolo 73 - Lavori di manutenzione

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba, l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio lampade votive stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ricollegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente da addetti incaricati dall'Ufficio lampade votive; tale scollegamento non sospende in alcun modo il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa come sarà appositamente fissata dall'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso si accerti d'Ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa fissata, salvo quanto disposto dall'art. 76.

Articolo 74- Interruzione o sospensione di corrente

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali

interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore per riparazione della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, etc.. Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Articolo 75- Divieti

1. E' assolutamente vietato all'utente di asportare o cambiare le lampade , modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto alla quale interruzione si provvederà entro 15 gg. Dalla ricezione riscontrata.

Articolo 76 Riserva

1. Il comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio , o necessarie per modificazione del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.
2. Il Comune disporrà, secondo proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli utenti sulla base di effettive economie verificatesi.

Articolo 77 Decesso del titolare del Contratto

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi sono tenuti a dare comunicazione immediata all'Ufficio ai fini della variazione dell'intestazione.

PARTE SETTIMA- DELLE SANZIONI

Articolo 78- Sanzioni

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e su quelle che svolgono la loro attività nel cimitero e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza delle loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.
2. Eventuali infrazioni e regole comportamentali o la ravvisata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio Cimiteriale.
3. Il Comune, previa istruttoria, e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di

- venti giorni o la revoca della autorizzazione.
4. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per le attività funebri e cimiteriali, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
 5. Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.
 6. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.

PARTE OTTAVA – DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 79-Norme transitorie e finali

1. La decorrenza delle norme del presente regolamento e l'emanazione da parte dei competenti Organi dei provvedimenti attuativi correlati avvengono secondo la seguente tempistica:
 - a) Dal primo giorno del mese successivo alla approvazione consiliare per le norme che non richiedono l'emanazione di ulteriori atti;
 - b) Entro il 31/12/2006, per quanto disposto alla altre parti del testo regolamentare, in relazione all'assunzione dei successivi atti da parte degli Organi competenti.
2. Fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi si applicano le normative già in vigore, se non contrastanti con quanto disposto dal punto a) del comma precedente.
3. Le nuove tariffe o la modificazione di quelle esistenti previste dal presente regolamento sono assunte in sede di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno 2007, ad eccezione di quelle relative al trasporto funebre e dell'importo del diritto di privativa per i quali è competente la Giunta ;

MAXI EMENDAMENTO

Presentato
n. 26-02-07
ly


EMENDAMENTO ALL'ART. 41 - comma 3

Dopo le parole "di progressività" eliminare "di equilibrio e di equità"

EMENDAMENTO ALL'ART. 41 - comma 4

Dopo le parole "le indicazioni" eliminare le parole "delle file delle sepolture e":


EMENDAMENTO ALL'ART. 42 - comma 5

Sostituire le parole "ha facoltà di assumere" con "assume" *Ritirato* 

EMENDAMENTO ALL'ART. 62 - comma 6

Dopo le parole "mantengono aggiornate" aggiungere "a disposizione del pubblico".

EMENDAMENTO ALL'ART. 65


Dopo Sostituire le parole "del preventivo di spesa" con "della specifica dei lavori": *aggiungere* 


EMENDAMENTO ALL'ART. 72 comma 7


Dopo le parole "secondo le modalità comunicate dall'Ufficio" aggiungere, "a mezzo di avviso da pubblicarsi, entro il 15 gennaio di ogni anno, con manifesti e locandine da affiggere anche nelle aree cimiteriali, entro il successivo termine del 28 febbraio"

EMENDAMENTO ALL'ART. 72 - comma 8

Dopo le parole "si provvederà ad inviare" eliminare tutta la parte sino al punto ed aggiungere "un avviso di sollecito a mezzo raccomandata.A.R. con spese a carico del destinatario".







Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Milazzo

Al Sig. Sindaco del Comune di Milazzo

Oggetto: interrogazione per il trasferimento del porto Hub da Milazzo a S. Agata Militello

I sottoscritti Consiglieri Comunali, nel ringraziare l'ing Malandrino per aver inserito a giusto merito il porto Hub a Milazzo nella strategia portuale siciliana, non capiscono le motivazioni per cui lo stesso abbia successivamente lavorato per cambiare l'assegnazione del porto Hub da Milazzo alla spiaggia del Comune di S. Agata di Militello. Infatti ogni anno nella stagione invernale, i pescatori di S. Agata di Militello tirano le barche in secco per non averle distrutte dalle mareggiate, tanto che nell'ultima mareggiata, il mare che come sempre provvede a ricostituire la situazione "quo ante", ha inghiottito perfino il ripascimento della battigia, lasciando un fondale di 40 cm.. Tutto ciò dimostra inequivocabilmente che qualsiasi realizzazione portuale deve tener conto delle opportune insenature protette, ad ulteriore esempio citiamo i danni provocati dalla costruzione del porto nautico di Porto Rosa, che danneggia la riviera tra Barcellona e Terme Vigliatore insabbiando più volte le barriere protettive e distruggendo la strada rivierasca di collegamento. Pertanto il trasferimento del porto Hub di Milazzo, unico porto naturale tra Messina e Palermo è stata una soluzione scellerata per i costi che ricadranno sulla comunità Siciliana.

Poiché ai sottoscritti, risulta che nessun diniego è stato posto da parte dell'Autorità Portuale alla realizzazione del Porto Hub a Milazzo.

INTERROGANO LE S.V. PER CONOSCERE:

- l'esito del ricorso del Comune di Milazzo contro il decreto dell' Assessore Regionale del Turismo, Comunicazione e Trasporti;
- l'esito del ricorso del Comune di S. Agata di Militello contro il Comune di Milazzo;
- il verbale della conferenza di servizio tenutasi il 16.01.2006 presso il dipartimento per la programmazione dell'Assessorato Regionale del Turismo, Comunicazione e dei Trasporti avente per tema la strategia portuale siciliana, con particolare riferimento al diportismo nautico.

CHIEDONO CON LA MASSIMA URGENZA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE APERTO:

- ALLA DEPUTAZIONE MESSINESE, REGIONALE E NAZIONALE,
- AL DIRIGENTE E AL L'ASSESSORE DEL TURISMO, COMUNICAZIONE E DEI TRASPORTI DELLA REGIONE SICILIANA,
- ALL'AUTORITA' MARITTIMA DEL PORTO DI MILAZZO,
- ALL'AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA,
- AL PROGETTISTA,

per fare annullare il decreto assessoriale della Regione Siciliana che trasferisce il porto Hub da Milazzo a S. Agata Militello.

Milazzo 26.02.2007

Handwritten signatures and notes:
19 FEB. (De Bonis) Francesco Schirripa
(C. ORARI) (S. ORARI) (T. ORARI) (M. ORARI)
... (De Bonis) ...
... (De Bonis) ...

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura a approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Cusumano

Il Segretario Generale
Sirna

Il Consigliere Anziano
Cedraro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 dicembre 2004 n. 17 Art. 127 comma 21)

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il 14 MAR. 2007 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, il 14 MAR. 2007

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Calogero Sirna

IL MESSO NOTIFICATORE
Ullo Francesca



**PER COPIA CONFORME
ALL'USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione
- dichiarata immediatamente esecutiva

Dalla Residenza Comunale, il _____

IL Segretario Generale